

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA

"ROMAGNA AIR FINDERS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Il giorno 15/12 2019, alle ore 09.30 =, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- b) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Leo Venieri, che chiama a fungere da segretario il sig. ALVISI IVAN, che accetta.

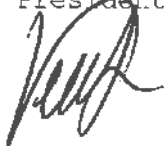
Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constatata che sono presenti n. 21 soci in proprio e n. 0 soci tramite delega, per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che è necessario procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), in particolare per il tipo dell'associazione di promozione sociale. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle principali novità e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale. L'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera

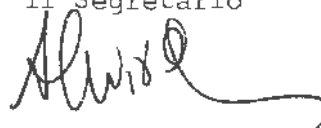
unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche che fossero eventualmente richieste dalle pubbliche autorità ai fini dell'iscrizione in registri, albi e ruoli previsti dalle vigenti norme di legge, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 12,00, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 19 DIC. 2019 al n. 1547

Serie 41 per Euro ESENTE DA BOLLO E REGISTRO

L'operatore
Giuseppe Servatci

(*) *Prima su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta*



ROMAGNA AIR FINDERS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "ROMAGNA AIR FINDERS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in breve, "ROMAGNA AIR FINDERS APS".

1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di Fusignano (RA); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3 - Il Consiglio Direttivo può istituire con propria deliberazione recapiti e delegazioni, sia in Italia che all'estero.

1.4-L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a valorizzare lo studio e la divulgazione della storia miliater, politica, e sociale della Romagna, dell'Italia e internazionale.

2.2- In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) ricercare, recuperare, custodire e valorizzare velivoli, mezzi militari, residuati bellici, cimeli storici in genere che siano collegati ad eventi storici romagnoli, nazionali ed internazionali, anche tramite il sostegno o la gestione di campagne di scavi;
- b) curare la custodia degli oggetti recuperati e la documentazione ad essi relativa per una loro corretta divulgazione;
- c) provvedere al recupero dei resti dei piloti dispersi in guerra e alle loro esequie, unitamente alle amministrazioni locali e agli enti preposti, sia italiani che stranieri, divulgando la loro vicenda umana e militare mettendo in risalto i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli del mondo;
- d) promuovere e gestire strutture museali per custodire e valorizzare i cimeli storici recuperati dall'associazione o comunque ad essa affidati dai suoi associati o da terzi; prestare collaborazione per la sua sorveglianza e custodia; operare per aumentarne le raccolte di cimeli, per attivare e incrementare una biblioteca specializzata ed uno schedario fotografico con la relativa attrezzatura;
- e) promuovere e realizzare la pubblicazione dei cataloghi delle strutture museali e di bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici (testo, audio e video) resi possibili dal progresso tecnologico attinenti all'attività sociale;
- f) promuovere, patrocinare e gestire le manifestazioni che possano favorire la conoscenza dell'associazione, delle sue attività e delle strutture museali, sia in Italia che all'estero.

2.3- Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/1/2004 n. 42;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione

2.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5- L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.5- Per raggiungere i propri scopi l'associazione potrà:

a) promuovere e gestire attività culturali ed educative, anche tramite l'assegnazione di borse di studio;

b) promuovere e gestire attività di raccolta fondi per sostenere le attività culturali ed educative;

c) gestire musei, aree archeologiche, siti di scavo e simili, in accordo con le autorità competenti;

d) organizzare conferenze, mostre, convegni;

e) compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, nei modi e limiti previsti dalle vigenti leggi.

2.6 - Le fotografie e le riprese audio e video delle operazioni di recupero e delle altre attività sociali verranno curate dall'associazione, sia tramite i propri soci che tramite operatori convenzionati; esse sono e restano comunque di esclusiva proprietà e godimento del sodalizio, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

2.7 - L'associazione potrà aderire a federazioni di settore, ad Enti di Promozione Sociale, a reti associative; potrà collaborare con le scuole e le università, con gli Enti Locali, con lo Stato e con qualunque altro ente, pubblico o privato, avente finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - SOCI

3.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.

3.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3-Non possono divenire o rimanere soci dell'associazione coloro che siano contemporaneamente iscritti in altre associazioni, gruppi o sodalizi operanti nel medesimo settore di attività, salva espressa deroga scritta

da parte del Consiglio Direttivo. La suddetta incompatibilità è rilevata dal Consiglio Direttivo che provvede a respingere la domanda di adesione o a dichiarare la decadenza del socio.

3.4- I soci, ancorchè eventualmente distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri; sono espressamente esclusi i soci temporanei.

3.5- Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari: a) chi faccia dono al sodalizio di opere e documenti di particolare interesse e rilevanza; b) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; c) chi abbia acquisito alti meriti culturali, educativi e didattici nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario non comporta l'obbligo del pagamento di alcuna quota, iniziale o annuale, salva contraria intenzione del socio stesso, ed ha durata illimitata.

3.6-Chi intende partecipare all'associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Presidente con i propri dati, con l'impegno di attenersi alle regole previste dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, con l'attestazione dell'assenza della causa di incompatibilità di cui al comma 3.3.

3.7-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.8-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.9-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.10-I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni;
- b) prendere visione dei libri sociali e dei bilanci;
- c) voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- d) elettorato attivo e, limitatamente ai soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- e) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- f) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.

3.11-L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

3.12-I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale annuale, nell'importo deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea dei soci;
- b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) a mantenere la riservatezza nelle prime fasi di avvio dei sondaggi e degli scavi per il recupero dei cimeli storici;
- d) a vestire e a tenere in evidenza, durante i sondaggi e gli scavi o nelle occasioni di rappresentanza, l'emblema dell'associazione che verrà distribuito conforme per tutti gli associati;
- e) a non utilizzare strumenti di ricerca di proprietà dell'associazione al di fuori delle attività promosse dal sodalizio, salvo specifica autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo;
- f) a non utilizzare, durante le attività operative, simboli o emblemi diversi da quelli ufficiali del sodalizio.

3.13- La quota sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito e nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

3.14 -Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

3.15- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci ai sensi del comma 3.3, oppure quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi i termini previsti dal Consiglio Direttivo; la decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

3.16-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

3.17-Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r., contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge; l'esclusione ha effetto dalla data della delibera dell'assemblea e va comunicata al socio entro 10 giorni tramite raccomandata a.r..

3.18-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

3.19-L'attività prestata dai soci o dai loro associati, iscritti o delegati a favore del sodalizio si presume volontaria e gratuita, salvo diverso accordo scritto risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo nei casi e limiti consentiti dalle vigenti leggi.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 -Organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo; e) il Collegio dei Probiviri.

4.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

5.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

5.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

5.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea.

5.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell'avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga; in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, ancorchè non indicato nell'ordine del giorno.

5.5-L'assemblea deve essere altresì convocata, entro trenta giorni, se richiesta da almeno un decimo dei soci con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ART 6 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

6.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

6.2- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di un sesto dei soci; in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

6.3- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

6.4-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni.

6.5-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

6.6-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

6.7-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che

provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

6.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

6.8- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1-Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri, scelti tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

7.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e da uno a tre Vice-Presidenti. Il Consiglio può attribuire incarichi ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata: segretario, tesoriere, direttore storico, responsabile tecnico ed altre che si può riservare di definire.

7.3- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

7.4- Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio dovrà convocare apposita assemblea per procedere all'elezione dei consiglieri vacanti; in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

7.5-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La

convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 giorni.

7.6-Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere con mansioni di segretario.

7.7 -I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante lo stesso esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

8 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

8.2-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

8.3- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

8.4-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano d'età o, in loro assenza, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

8.5-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:
a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea; b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci; c) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o

estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva; d) sulla compromissione in arbitri; e) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

8.4-Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano, e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

9 - IL PRESIDENTE

9.1-Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e può essere rieletto.

9.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

9.3- I Vice-Presidenti, al massimo tre, svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di anzianità di età.

ART. 10 - STRUTTURE MUSEALI

10.1 - In relazione alle strutture museali gestite dall'associazione, il Consiglio Direttivo può costituire un apposito Comitato di Gestione, composto da soci, definendone la composizione, le funzioni e la durata.

10.2 - Il Comitato di Gestione non ha autonomia di spesa e deve periodicamente riferire al Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione del Museo.

ART. 11 - RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

11.1-L'associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi di ogni tipo, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

11.2-E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

12.1 -L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

12.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

12.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

12.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

12.5- Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

12.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

12.7- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale

secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1- L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2 - L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. In caso di nomina l'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

13.4- L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.6 - I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

13.7-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

14.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

14.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

14.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 15 - VOLONTARI

15.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

15.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.3- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

15.4- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - LAVORATORI

16.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

16.2- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

17.1- In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

17.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea. In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata, senza previa messa in liquidazione.

17.3-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

18.1-L'assemblea ordinaria può eleggere il Collegio dei Probiviri, organo facoltativo.

18.2 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci; l'assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano le stesse norme previste per il Collegio dei Revisori, in quanto applicabili. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

18.3 - Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro più anziano di età.

18.4- Il Collegio, ferme restando le garanzie di parità di trattamento, di contraddittorio e di riservatezza:

a) se richiesto da una delle parti, dirime le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'associazione o tra gli organi sociali

in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso;

b) esprime parere consultivo sui regolamenti attuativi dello statuto;

c) accerta le eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;

d) esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, comunque non superiore a 12 mesi, alla proposta di esclusione all'assemblea.

18.5 - Nel dirimere le controversie il Collegio opera secondo equità, in funzione di amichevole compositore, esprimendo il lodo entro 60 giorni dall'avvio della procedura.

18.6 - I compiti e le procedure del Collegio dei Probiviri possono essere disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Collegio stesso e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

ART. 19 - RINVIO

19.1 - Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

16.2- Il presente statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente testo.

